



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

TRA

Il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari, rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Leonetti, di seguito denominato COMMITTENTE, con sede in via Orabona n. 4, codice fiscale: 80002170720

e Dott.ssa. Di Turi Annamaria codice fiscale: () nata a ___ il ___ e residente a ____, di seguito denominato PRESTATORE,

PREMESSO:

- che il **Prof. Tricarico Domenico** è responsabile scientifico del fondo “**TRICARICOD.19 TERRE DI ALTAMURA S.R.L.**”;
- che in data 21.04.2023 il Direttore, con Decreto n. 35, ha deliberato apposita procedura selettiva, per soli titoli, finalizzata all'affidamento del presente contratto;
- che, a seguito della selezione effettuata, è risultata vincitrice la Dott.ssa. Di Turi Annamaria.

Ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - TIPOLOGIA

Il presente contratto è stipulato ai sensi del Regolamento per le commesse a terzi di servizi ed opere, di seguito denominato REGOLAMENTO, ex art. 63 del Regolamento d'Ateneo.

Il contratto è di lavoro autonomo occasionale, regolato dagli **artt. 2222 e seguenti del codice civile** e in caso di inadempimenti troveranno applicazione le **sanzioni** previste dalla Sez. 1 del Capo XIV del Titolo II del Libro IV del C.C.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente contratto di lavoro autonomo ha ad oggetto la seguente attività: “Valutazione di prodotti ed estratti naturali su colture primarie murine native”, di seguito denominata PRESTAZIONE.

Il presente contratto ha ad oggetto l'opera/servizio innanzi specificata che il prestatore si impegna ad eseguire personalmente ed a consegnare secondo le modalità sotto indicate.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'incarico sarà svolto dal prestatore in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi che riterrà più opportuni.

E', pertanto, esclusa ogni forma di interferenza del committente nell'esecuzione dell'opera che è assunta ad esclusivo rischio del prestatore.

Resta inteso che il suddetto incarico non configura comunque una collaborazione a carattere coordinato e continuativo, essendo limitato all'esecuzione di quanto sopra stabilito.



Il committente e il responsabile scientifico si riservano di verificare la corrispondenza della prestazione prodotta a quanto dedotto nel contratto, il termine previsto per la consegna o gli stadi di avanzamento.

Il prestatore permane pienamente ed esclusivamente responsabile per l'esatto e puntuale adempimento della prestazione, anche nel caso in cui si avvalga di propri collaboratori.

Il prestatore non vedrà limitata la propria libertà di svolgere analoga od altre attività in favore di altri soggetti.

ART. 4 – DECORRENZA E TERMINE

La prestazione dovrà essere svolta nel termine di mesi 8 (otto), a decorrere dalla data del 29 maggio 2023.

ART. 5 – LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione deve essere effettuata presso la struttura che il prestatore riterrà più idonea, con la organizzazione del lavoro e di mezzi a totale carico e responsabilità dello stesso.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo lordo, comprensivo degli oneri riflessi, per la prestazione, di seguito denominato COMPENSO, è pattiziamente fissato in **Euro** € 10.000,00 (diecimila/00).

Esso è da considerarsi onnicomprensivo e, pertanto, è esclusa ogni forma di rimborso spese.

Il pagamento avverrà in due soluzioni di eguale importo, il primo pagamento in acconto dopo due mesi dalla stipula, il successivo (a saldo) alla conclusione del contratto e consegna delle relazioni tecniche e della certificazione della regolare esecuzione dell'opera da parte del referente scientifico richiedente.

I contraenti e il responsabile dichiarano che per la determinazione del compenso si è tenuto conto della natura della prestazione e che, pertanto, il compenso è da ritenere congruo.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

È prevista la possibilità di recesso del presente contratto da parte dei contraenti con almeno 15 giorni di preavviso da comunicarsi per iscritto alla controparte. In tal caso, l'ammontare del compenso sarà ricalcolato in base ai lavori sino a quell'epoca eseguiti e all'utilità conseguita dal committente in relazione agli stessi.

In caso di mancato preavviso, il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo del compenso per il periodo di preavviso non dato. Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione del Consiglio del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, nell'ipotesi di recesso del collaboratore per giusta causa o giustificato motivo.

Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che i tempi di esecuzione sono tali da rendere impossibile l'ultimazione nel termine previsto, ovvero che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai



sensi dell'articolo 2224 del codice civile, previa diffida e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Altresì il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento accertato dall'Autorità disciplinare competente.

ART. 8 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Dipartimento di Farmacia –Scienze del Farmaco. Pertanto, il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Dipartimento di Farmacia –Scienze del Farmaco ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Dipartimento di Farmacia –Scienze del Farmaco.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

Il Dipartimento di Farmacia –Scienze del Farmaco è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incarico a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento UE/2016/679 e nel Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Il collaboratore dichiara di aver preso visione e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali disponibile all'indirizzo

<https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679>.



ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Bari.

ART. 14 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il prestatore dichiara sotto la personale responsabilità di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

Il prestatore dichiara inoltre che provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa come previsto dalla normativa vigente.

ART. 15– DISPOSIZIONI FINALI

Al prestatore viene consegnata copia del piano triennale di prevenzione della corruzione e copia del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari di cui al D.R. 2908 del 09/09/2021.

Bari 29/05/2023

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore

f.to Annamaria Di Turi

Il Responsabile Scientifico

f.to Domenico Tricarico

**Il Direttore del
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco**

f.to Francesco Leonetti